

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 299

46° anno

10 dicembre 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2003/C 299/01	Risoluzione del Consiglio dell'1° dicembre 2003 sulla sicurezza dei servizi destinati ai consumatori	1
	Commissione	
2003/C 299/02	Tassi di cambio dell'euro	3
2003/C 299/03	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	4
2003/C 299/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	7
2003/C 299/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	12
2003/C 299/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	16
2003/C 299/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	18
2003/C 299/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.3225 — Alcan/Pechiney (II)] ⁽¹⁾	19

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

dell'1° dicembre 2003

sulla sicurezza dei servizi destinati ai consumatori

(2003/C 299/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDANDO che l'articolo 20 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ chiede alla Commissione di individuare le necessità, le possibilità e le priorità dell'azione comunitaria in materia di sicurezza dei servizi prestati ai consumatori e di sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, ove opportuno, di proposte al riguardo.
2. RICONOSCENDO l'importanza dei servizi per l'economia europea e le aspettative dei consumatori rispetto ad un livello elevato di sicurezza dei servizi.
3. ACCOGLIE CON FAVORE la presentazione della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 giugno 2003 ⁽²⁾ sulla sicurezza dei servizi.
4. PRENDE ATTO che la relazione della Commissione non tratta il problema della responsabilità dei prestatori di servizi, che viene preso in esame separatamente nel contesto dell'analisi in atto sul funzionamento dei sistemi nazionali di responsabilità; PRENDE ATTO inoltre dell'impegno assunto dalla Commissione di seguire gli eventuali sviluppi in tale materia e riferirne al Consiglio al momento opportuno.
5. PRENDE ATTO della mancanza di informazioni e di dati sui rischi e sulle lesioni collegati ai servizi prestati ai consumatori evidenziati nella relazione della Commissione e RICONOSCE che il miglioramento delle informazioni di riferimento trarrebbe vantaggio da un quadro comune che dovrebbe tuttavia tenere debitamente conto delle diverse situazioni negli Stati membri.
6. RITIENE importante migliorare le informazioni di riferimento per quanto riguarda i servizi in cui gli aspetti relativi alla sicurezza presentano il maggiore interesse, per controllarne e valutarne il livello di sicurezza e l'efficacia delle misure esistenti, individuare eventuali rischi significativi, in particolare i rischi nuovi o emergenti, individuare le tendenze e le priorità di azione.
7. PRENDE ATTO che la Commissione ha ipotizzato, come settori particolarmente degni di considerazione, determinate attività nel campo del turismo, dello sport e del tempo libero, vista la loro importanza per la sicurezza dei consumatori nonché la loro dimensione transfrontaliera.
8. PRENDE ATTO della grande quantità e complessità delle normative e delle politiche che disciplinano i vari aspetti della sicurezza dei servizi già esistenti negli Stati membri e delle differenze nell'approccio e nella sfera di applicazione di tali normative e politiche.
9. SOTTOLINEA la necessità di valutare attentamente le priorità, la portata, la metodologia e le procedure della raccolta dei dati e delle informazioni sulla sicurezza dei servizi per garantire un giusto equilibrio tra gli inconvenienti e i vantaggi di un'eventuale iniziativa comunitaria in questo settore.
10. RICONOSCE che il miglioramento delle informazioni reciproche sulle pertinenti attività di regolamentazione, di normalizzazione, di controllo e di applicazione sarebbe di aiuto alle autorità degli Stati membri, agevolerebbe la prestazione transfrontaliera di servizi e migliorerebbe la fiducia dei consumatori grazie ad una maggiore trasparenza.
11. RITIENE che le norme europee sulla sicurezza di determinati servizi, stabilite in seguito ai mandati conferiti dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione, possano sostenere o integrare le pertinenti politiche seguite dagli Stati membri, sempreché risulti che esiste un bisogno di tali iniziative.
12. RICONOSCE che eventuali iniziative comunitarie, anche in materia di miglioramento delle informazioni di riferimento per i servizi o quanto alla sicurezza dei servizi stessa, dovrebbero tra l'altro tenere debitamente conto delle particolari difficoltà incontrate dalle imprese, specie dalle piccole e medie imprese e dalle microimprese ed evitare di creare oneri supplementari sproporzionati.

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.⁽²⁾ Doc. 10506/03 CONSOM 66 MI 143.

13. CHIEDE ALLA COMMISSIONE di:

1. studiare, in collaborazione con gli Stati membri, la portata, le priorità e gli approcci, le metodologie e le procedure più adeguate ed efficaci per migliorare le informazioni di riferimento sulla sicurezza dei servizi, in particolare sugli aspetti transfrontalieri, prevedendo al tempo stesso sufficiente flessibilità per tenere conto dei diversi approcci degli Stati membri;
2. tenere debitamente conto dell'esigenza di trovare il giusto equilibrio tra i vantaggi del miglioramento dell'informazione e gli inconvenienti della creazione e gestione di un quadro comune di raccolta di dati, tenendo conto per quanto possibile delle esperienze esistenti e degli strumenti utilizzati in altri settori pertinenti;
3. studiare il meccanismo e il contesto più adeguati ed efficaci per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sull'evoluzione delle politiche e delle regolamentazioni pertinenti connesse alla sicurezza dei servizi;

4. riflettere al modo in cui le norme europee potrebbero contribuire ad un elevato livello comune di sicurezza dei servizi destinati ai consumatori;

5. esaminare, sulla base dei risultati delle attività menzionate nei punti da 1 a 4, la necessità di intraprendere iniziative e azioni comunitarie concrete in questo settore, tra le quali potrebbe figurare l'elaborazione di un quadro normativo, con particolare attenzione ai settori prioritari individuati.

14. INVITA GLI STATI MEMBRI a:

- partecipare attivamente ai futuri lavori della Commissione in materia di sicurezza dei servizi;
- proseguire e potenziare, se del caso, i loro sforzi per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza nelle loro politiche e misure collegate ai settori dei servizi.

15. INVITA LA COMMISSIONE a sottoporre al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, i risultati dei suoi lavori nel settore della sicurezza dei servizi destinati ai consumatori correlati, ove opportuno, di proposte di azioni comunitarie.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

9 dicembre 2003

(2003/C 299/02)

1 euro =

Tasso di cambio			Tasso di cambio		
Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2258	LVL	lats lettoni	0,6619
JPY	yen giapponesi	131,45	MTL	lire maltesi	0,4304
DKK	corone danesi	7,4433	PLN	zloty polacchi	4,6692
GBP	sterline inglesi	0,70335	ROL	leu rumeni	40 593
SEK	corone svedesi	8,9398	SIT	tolar sloveni	236,63
CHF	franchi svizzeri	1,5473	SKK	corone slovacche	41,09
ISK	corone islandesi	89,82	TRL	lire turche	1 755 959
NOK	corone norvegesi	8,11	AUD	dollari australiani	1,6524
BGN	lev bulgari	1,9507	CAD	dollari canadesi	1,5918
CYP	sterline cipriote	0,58381	HKD	dollari di Hong Kong	9,5168
CZK	corone ceche	32,157	NZD	dollari neozelandesi	1,8909
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0993
HUF	fiorini ungheresi	267,20	KRW	won sudcoreani	1 454,66
LTL	litas lituani	3,4528	ZAR	rand sudafricani	7,8412

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2003/C 299/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2003/421/F	Note tecniche Pro Pharmacopoea sottoposte a inchiesta pubblica	25.2.2004
2003/422/S	Disposizioni e regole generali dell'Ente per la navigazione marittima sugli impianti di refrigerazione con ammoniaca sulle navi	26.2.2004
2003/423/I	Circolare recante «Disposizioni tecniche di attuazione del regolamento n. 256 del 25 luglio 2003», pubblicato nella G.U. italiana n. 212 del 12 settembre 2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul «Biodiesel»	⁽⁴⁾
2003/424/DK	Regolamento 1995 sulle costruzioni, capitolo 6, prevenzione degli incendi, progetto di sentenza e capitolo 13.4 sulla prevenzione degli incendi nelle costruzioni adibite alla produzione e alle attività commerciali	26.2.2004
2003/426/DK	Sezione 4 dell'allegato 4 al regolamento 1998 sulle costruzioni relativo alle villette	27.2.2004
2003/427/DK	Capitolo 5 dell'allegato 5 al regolamento 1995 sulle costruzioni	27.2.2004
2003/428/NL	Regolamento del segretario di Stato agli Affari sociali e all'occupazione che modifica il regolamento sulle condizioni lavorative concernente l'agevolazione fiscale per gli investimenti in strumenti intesi al miglioramento delle condizioni lavorative	⁽⁴⁾
2003/429/I	Delibera della G.R. n. 1068 del 20.10.2003: L.R. n. 25/99 — Marchio agriqualità — Istituzione di un regime di aiuti di Stato	26.2.2004
2003/430/UK	Regolamento 2004 sugli obblighi di responsabilità del produttore (rifiuti di imballaggio) (modifica) (Irlanda del Nord)	27.2.2004
2003/431/F	Decreto relativo alla messa in sicurezza degli ascensori	1.3.2004
2003/432/UK	Regolamento 2004 sui passaggi a livello privati (segnaletica e barriere) (Irlanda del Nord)	1.3.2004
2003/433/UK	Regolamento 2004 sulla sicurezza delle ferrovie (Irlanda del Nord)	1.3.2004
2003/434/UK	Regolamento 2004 sulle ferrovie (benessere su opere, impianti e apparecchiature) (Irlanda del Nord)	1.3.2004
2003/435/D	Regolamento sugli ibridi di rapaci	1.3.2004
2003/436/D	Regolamento per la modifica dei regolamenti di legge sui prodotti del latte	1.3.2004

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di conseguenza sono inopponibili ai singoli.

Per ulteriori altre informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:

Commission européenne

DG Entreprises, Unité F1

B-1049 Bruxelles

E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

oppure visitare il sito internet: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/>

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

**ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
98/34/CE****BELGIO***BELNotif**Bestuur Kwaliteit en Veiligheid**FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie*

North Gate III — 4e etage

Boulevard du Roi Albert II/Koning Albert II-laan 16

B-1000 Bruxelles

Sito Web: <http://www.mineco.fgov.be>

Sig.ra P. Descamps

Tel. (32-2) 206 46 89

Fax (32-2) 206 57 46

E-mail: belnotif@mineco.fgov.be**DANIMARCA***Erhvervs- og Boligstyrelsen**Dahlerups Pakhus**Langelinie Allé 17*

DK-2100 Copenhagen Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE)

Sito Web: <http://www.ebst.dk>

Sig.ra Laila Østergren

Tel. (45) 35 46 66 89 (linea diretta)

Fax (45) 35 46 62 03

E-mail: [loe@ebst.dk](mailto:Sig.ra Laila Østergren — loe@ebst.dk)Sig.ra Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dkCassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche —
noti@ebst.dk**GERMANIA***Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit**Referat XA2**Scharnhorststraße 34-37*

D-10115 Berlin

Sito Web: <http://www.bmwa.bund.de>

Sig.ra Christina Jäckel

Tel. (49) 30 20 14 63 53

Fax (49) 30 20 14 53 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de**GRECIA***Ministry of Development**General Secretariat of Industry**Michalacopoulou 80*

GR-115 28 Athens

Tel. (30-210) 778 17 31

Fax (30-210) 779 88 90

ELOT*Acharnon 313*

GR-111 45 Athens

Sig. E. Melagrakis

Tel. (30-210) 212 03 00

Fax (30-210) 228 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr**SPAGNA***Ministerio de Asuntos Exteriores**Secretaría de Estado de Asuntos Europeos**Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras**Políticas Comunitarias**Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y**Comunicaciones y de Medio Ambiente*

Padilla, 46, Planta 2ª, Despacho: 6276

E-28006 Madrid

Sig.ra Esther Pérez Peláez

Tel. (34) 913 79 84 64

Fax (34) 913 79 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es**FRANCIA***Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
(DiGITIP)**Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)**Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle
(SQUALPI)*

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Sig.ra Suzanne Piau

Tel. (33) 153 44 97 04

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sig.ra Françoise Ouvrard

Tel. (33) 153 44 97 05

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr**IRLANDA**

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Sig. Tony Losty

Tel. (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-mail: lostyt@nsai.ie**ITALIA***Ministero delle Attività produttive**Direzione generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività**Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1*

Via Molise 2

I-00187 Roma

Sito Web: <http://www.minindustria.it>

Sig. V. Correggia

Tel. (39) 06 47 05 22 05

Fax (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Sig. E. Castiglioni

Tel. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it**LUSSEMBURGO***SEE — Service de l'Énergie de l'État*

34, avenue de la Porte-Neuve

BP 10

L-2010 Luxembourg

Sig. J. P. Hoffmann

Tel. (352) 469 74 61

Fax (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In- en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Sig. Ebel Van der Heide
Tel. (31-50) 523 21 34
Sig.ra Hennie Boekema
Tel. (31-50) 523 21 35
Sig.ra Tineke Elzer
Tel. (31-50) 523 21 33
Fax (31-50) 523 21 59
E-mail generico: Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien
Sito Web: <http://www.bmwa.gv.at>
Sig.ra Brigitte Wikgolm
Tel. (43-1) 711 00 58 96
Fax (43-1) 715 96 51 oppure (43-1) 712 06 80
E-mail: post@tbt.bmwa.gv.at

PORTOGALLO

Instituto Português da Qualidade
Rua Antonio Gãio, 2
P-2829-513 Caparica
Sito Web: <http://www.ipq.pt>
Sig.ra Miranda Ondina
Tel. (351) 21 294 82 36 oppure 81 00
Fax (351) 21 294 82 23
E-mail: MOndina@mail.ipq.pt
E-mail generico: dir83189@mail.ipq.pt

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Indirizzo per i visitatori: Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
e
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki
Indirizzo postale:
PO Box 32
FIN-00023 Valtioneuvosto
Sito Web: <http://www.ktm.fi>
Sig.ra Heli Malinen
Tel. (358-9) 16 06 36 27
Fax (358-9) 16 06 46 22
E-mail: heli.malinen@ktm.fi
Sig. Katri Amper
E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi

SVEZIA

Kommerskollegium
Box 6803
Drottninggatan 89
S-113 86 Stockholm
Sito Web: <http://www.kommers.se>
Sig.ra Kerstin Carlsson
Tel. (46-8) 690 48 82 oppure (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 690 48 40 oppure (46-8) 30 67 59
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se
E-mail generico: 9834@kommers.se

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom
Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>
sig. Philip Plumb
Tel. (44) 207 215 15 64 oppure 14 88
Fax (44) 207 215 15 29
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk
E-mail generico: 98-34@dti.gov.uk

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority
Rue de Trêves/Trierstraat 74
B-1040 Bruxelles
Sito Web: <http://www.eftasurv.int>
Sig. Gunnar Thor Petursson
Tel. (32-2) 286 18 71
Fax (32-2) 286 18 00
E-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue de Trêves/Trierstraat 74
B-1040 Bruxelles
Sito Web: <http://www.efta.int>
Sig.ra Kathleen Byrne
Tel. (32-2) 286 17 34
Fax (32-2) 286 17 42
E-mail: DRAFTTECHREGGEFTA@efta.int
kathleen.byrne@efta.int

TURCHIA

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvarı — Emek — Ankara
Sito Web: <http://www.dtm.gov.tr>
Sig. Saadettin Doğan
Tel. (90-312) 212 88 00 oppure 20 44
(90-312) 212 88 00 oppure 25 65
Fax (90-312) 212 87 68
E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2003/C 299/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 111/02

Stato membro: Italia

Regione: Lombardia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo». Misura 1.6 «Incentivazione per la valorizzazione e promozione dell'offerta turistica»

Base giuridica: Docup Obiettivo 2 2000-2006 Lombardia Approvato con decisione C(2878) del 10.12.2001

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

	Obiettivo 2	Phasing out
Anno 2001	529 182 EUR	66 658 EUR
Anno 2002	642 980 EUR	74 184 EUR
Anno 2003	654 592 EUR	61 282 EUR
Anno 2004	613 123 EUR	41 930 EUR
Anno 2005	623 070 EUR	28 312 EUR
Anno 2006	633 027 EUR	

Intensità massima dell'aiuto: Piccola impresa: intensità lorda pari al 15 % dei costi ammissibili. Media impresa: intensità lorda dell'aiuto pari al 7,5 % dei costi ammissibili. Nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c del trattato CE l'intensità è maggiorata di 10 punti lordi. Il contributo concesso in totale non può in ogni caso superare il 30 % dei costi

Data di applicazione: dal 28 agosto 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppare la capacità di promozione dell'offerta turistica, preferibilmente d'area. Si sostiene lo sviluppo di azioni promozionali che tendono a favorire la destagionalizzazione e la specializzazione dell'offerta e azioni miranti all'offerta di servizi on-line

Settore (o settori) economico interessato: Turistico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Lombardia

Numero dell'aiuto: XS 24/03

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Land Bassa Sassonia — Città di Celle

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Direttiva relativa alla concessione di sovvenzioni per il sostegno individuale delle piccole e medie imprese (PMI) nella città di Celle

Base giuridica: Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22. August 1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 150 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: La direttiva è limitata a quella parte della città di Celle che rientra nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione, con un'intensità lorda dell'aiuto per le PMI pari al 28 %.

L'aiuto ammonta:

— per le piccole imprese ad un massimo del 25 % e

— per le medie imprese ad un massimo del 17,5 %

dei costi di investimento ammissibili.

Le norme in materia di cumulo vengono rispettate

Data di applicazione: A partire dal 1° marzo 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è finalizzato a promuovere la competitività e la capacità di adattamento delle piccole e medie imprese nel territorio della città di Celle, a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro e la salvaguardia di quelli esistenti e a conseguire così miglioramenti strutturali.

Il regime non prevede aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, GU C 288 del 9 ottobre 1999).

Possono essere sostenuti i seguenti progetti di investimento:

— costruzione di impianti;

- ampliamento di impianti, a condizione che il numero dei posti di lavoro duraturi a tempo pieno aumenti del 15 % rispetto al livello precedente all'avvio degli investimenti;
- investimenti per la riconversione e l'adattamento/ristrutturazione, a condizione che abbiano ripercussioni sull'occupazione;
- acquisizione di un impianto chiuso o a rischio di chiusura, a condizione che avvenga alle condizioni di mercato.

L'aiuto viene concesso sotto forma di sovvenzioni all'investimento

Settore (o settori) economico interessato: Possono beneficiare dell'aiuto le imprese aventi sede nella città di Celle operanti nei seguenti settori: industria, artigianato, commercio, costruzioni, trasporti, alberghi e ristoranti. Possono altresì beneficiare dell'aiuto coloro che intendano aprire uno stabilimento nella città di Celle.

Sono escluse le sovvenzioni a favore di imprese operanti in settori sensibili

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Stadt Celle
Helmut-Hörstmann-Weg 1
D-29221 Celle

Altre informazioni:

Sig. Graap
Tel. 05 141-122 26
Fax 05 141-12 76 31
E-mail: wolfgang.graap@celle.de

Numero dell'aiuto: XS 27/03

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti alle piccole e medie imprese per progetti di integrazione nella società dell'informazione di categorie con difficoltà di accesso al mercato del lavoro

Base giuridica:

- Orden de 10 de enero de 2003, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, reguladora de las bases y convocatoria de las ayudas para la incorporación de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, para el ejercicio 2003 (BORM n° 12 de 16.1.2003). Corrección de errores de esta orden en el BORM n° 40 de 18.2.2003.
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e

88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C del 13.1.2001)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Crediti destinati alle imprese private: 150 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità dell'aiuto al lordo non potrà superare il 50 % dei costi ammissibili del progetto. In caso di cumulo, l'intensità di tutti gli aiuti al lordo non potrà superare il 50 % dei costi ammissibili

Data di applicazione: L'Orden è entrata in vigore il 17 gennaio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Gli aiuti potranno essere concessi fino al dicembre 2003

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti a piccole e medie imprese ubicate nella regione di Murcia per progetti volti ad integrare nella società dell'informazione categorie con difficoltà di accesso al mercato del lavoro

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori dell'attività economica, salvo le imprese attive nella produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti dell'allegato I del trattato CE, nonché le imprese che si occupano di attività che incoraggiano l'uso di prodotti nazionali a danno di quelli importati

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

D. Patricio Valverde Megías
Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio
C/ San Cristóbal, 6
E-30071 Murcia

Numero dell'aiuto: XS 30/03

Stato membro: Spagna

Regione: CCAA de Cataluña

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Concessione di incentivi all'investimento industriale

Base giuridica: Orden TIC/49/2003, de 28 de enero, por la que se abre la convocatoria y se aprueban las bases para el otorgamiento de incentivos a la inversión industrial (DOGC número 3821 de 13.2.2003)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 30 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto: 15 % per le piccole imprese e 7,5 % per le medie imprese

Data di applicazione: 14 gennaio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 4 anni (2003-2006)

Obiettivo dell'aiuto: Incentivare progetti d'investimento industriale che promuovono la crescita, l'ammodernamento e l'innovazione del tessuto imprenditoriale di zone caratterizzate da calo demografico

Settore (o settori) economico interessato: Settore industriale

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Antoni Gurguí i Ferrer
Director general d'Indústria
C/ Provença, 339 4ª planta
E-08037 Barcelona

Altre informazioni:

Il presente bando riguarda anche aiuti per PMI del settore agricolo in virtù del regime di aiuti N 197/02 «Aiuti al settore agroalimentare» notificato il 13 marzo alla Commissione e da essa approvato con decisione del 17 giugno 2002 C(2002) 2618def., pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* serie C n. 207 del 31 agosto 2002.

Il regime è stato notificato in modo che fosse ammessa la concessione di aiuti, con lo stesso obiettivo di incentivazione dell'investimento industriale in zone caratterizzate da calo demografico, alle PMI del settore agricolo che rimangono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 70/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato alle piccole imprese.

La normativa in questione contiene le disposizioni specifiche stabilite nel regime di aiuti per il settore agricolo autorizzato

Numero dell'aiuto: XS 31/03

Stato membro: Spagna

Regione: Catalogna

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti a imprese familiari per la realizzazione di piani di successione

Base giuridica: Resolución ICT/3085/2002, de 16 de octubre (DOGC núm. 3751, de 30.10.2002) modificada por la Resolución TIC/3542/2002, de 27 de noviembre (DOGC número 3779 de 11.12.2002)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 400 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % del costo di servizi di consulenza, a concorrenza di 4 000 EUR per impresa

Data di applicazione: 16 ottobre 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Dal 16 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002

Obiettivo dell'aiuto: Aiutare le PMI familiari a pianificare il cambio generazionale mediante la realizzazione di un piano di successione

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori eccetto quelli esclusi dal regolamento 70/2001 della Commissione relativo agli aiuti di Stato alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Antoni Gurguí i Ferrer
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)
(Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Catalunya)
C/ Provença, 339
E-08037 Barcelona

Numero dell'aiuto: XS 61/03

Stato membro: Spagna

Regione: Estremadura

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Bando per gli aiuti CARD in Estremadura

Base giuridica: Decreto 40/2003, de 8 de abril, por el que se regula la convocatoria de concesión de subvenciones para la construcción de Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación para vehículos fuera de uso en la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. nº 45, de 15 de abril)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Per il regime di aiuti è previsto un bando unico con dotazione totale di 1 milione di EUR

Intensità massima dell'aiuto:

È prevista un'intensità massima del 50 % degli investimenti ammissibili a concorrenza di:

— 150 000 EUR a carattere generale,

— 180 000 EUR nel caso che il promotore del progetto sia un'impresa ad economia sociale (SAL, SLL o cooperativa di lavoratori associati)

Data di applicazione: Dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto fissato al 15 giugno 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Bando unico per progetti presentati dalla data di entrata in vigore (16 aprile 2003) fino alla chiusura del bando (15 giugno 2003). Il sistema di aiuti rispetta la formula della concorrenza competitiva

Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuti si prefigge di promuovere in Estremadura l'installazione di centri autorizzati di trattamento di veicoli fuori uso nell'ambito della Comunidad Autónoma de Extremadura tramite la costruzione di nuovi centri oppure tramite l'adattamento degli attuali «autodemolitori» in centri di trattamento. Tutto ciò al fine di adattare le infrastrutture dell'Estremadura alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in base alla quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti i veicoli fuori uso siano trasferiti a impianti di trattamento autorizzati, come previsto anche dal Real Decreto 1383/2002 sulla gestione di veicoli fuori uso adottato dall'amministrazione centrale

Settore (o settori) economico interessato: Il regime si limita a un settore attualmente inesistente nella regione, precisamente quello del riciclaggio e della decontaminazione di veicoli fuori uso esigendo un adattamento dei «tradizionali autodemolitori» in centri di trattamento ai sensi della direttiva 2000/53/CE e del Real Decreto 1383/2002

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Consejería de Economía, Industria y Comercio
Dirección General de Promoción Empresarial e Industrial
Junta de Extremadura
dgpei@eic.juntaex.es
Tel. 924 00 54 75
Paseo de Roma s/n
E-06800 Merida

Numero dell'aiuto: XS 77/03

Stato membro: Italia

Regione: Veneto

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Concessione di finanziamenti agevolati, prestiti partecipativi e operazioni di leasing agevolato tramite fondo di rotazione a imprese artigiane, loro consorzi e associazioni temporanee di imprese

Base giuridica: DOCUP Ob. 2 (2000/2006): misura 1.2 — bandi (dgr n. 1063/2003) pubblicati su Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 44 del 2.5.2003

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Come da piano finanziario

Intensità massima dell'aiuto:

- 20 % del costo totale ammissibile per interventi in comuni compresi aree a deroga ex art. 87 c) del trattato istitutivo CE
- 15 % del costo totale ammissibile per interventi in comuni aree obiettivo 2 e a regime transitorio

Data di applicazione: 3 maggio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 31 ottobre 2006 x interventi in aree ob. 2

31 ottobre 2005 x interventi in aree sost. trans

Obiettivo dell'aiuto: Abbattimento costo finanziamenti a carico soggetti beneficiari

Settore (o settori) economico interessato: Aziende (di produzione e di servizio) iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane operanti nel Veneto

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Veneto — Giunta regionale
Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901
I-30100 Venezia

Altre informazioni: La misura 1.2 viene gestita da un organismo intermedio, nella fattispecie la finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA, già individuato nel complemento di programmazione

Numero dell'aiuto: XS 78/02

Stato membro: Regno Unito

Regione: Galles

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Sviluppo di PMI attive nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande non inclusi nell'allegato I ed ubicate nel Galles

Base giuridica: Welsh Development Agency Act 1975 (as amended)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

Costi ammissibili	2002	2003	2004	2005	2006
Investimenti	500 000 GBP	2 000 000 GBP	2 000 000 GBP	2 000 000 GBP	2 000 000 GBP
Consulenza	100 000 GBP	400 000 GBP	400 000 GBP	400 000 GBP	400 000 GBP
Partecipazione a fiere ed esposizioni	62 500 GBP	250 000 GBP	250 000 GBP	250 000 GBP	250 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto:

Costi ammissibili	Regioni non assistite		Regioni ex articolo 87(3)a	Regioni 87(3)c
	SEs	MEs		
Investimenti	15 %	7,5 %	40 %	30 %
Consulenza	50 %	50 %	50 %	50 %
Partecipazione a fiere ed esposizioni	50 %	50 %	50 %	50 %

Data di applicazione: 1° settembre 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Il regime sarà in vigore fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto:

Promuovere lo sviluppo di piccole e medie imprese attive nella produzione di bevande e di prodotti alimentari non inclusi nell'allegato I, ubicate nel Galles; incentivare nuovi metodi di produzione, aumentare l'efficienza delle PMI e aiutarle sia ad individuare nuovi mercati che ad accedervi.

A sostegno di detti obiettivi il WDA concederà aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali, aiuti per servizi forniti da consulenti esterni, nonché aiuti per la partecipazione a fiere ed esposizioni. Conformemente all'articolo 5 del regolamento l'aiuto alla consulenza non supererà il 50 % dei costi di siffatti servizi e l'aiuto lordo per la partecipazione a fiere ed esposizioni non supererà il 50 % dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Il livello massimo di aiuto erogabile per impresa e per progetto è di 200 000 GBP

Settore (o settori) economico interessato: Altri settori dell'industria manifatturiera — prodotti alimentari e bevande non inclusi nell'allegato I, fatti salvi i regolamenti e le direttive concernenti gli aiuti di Stato in determinati settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Welsh Development Agency (Agenzia per lo sviluppo del Galles) nota come WDA (un ente pubblico, non ministeriale e ufficiale)

Contattare:

Paul O'Donovan, Programme Development Manager
Welsh Development Agency — Food Directorate
Plas Glyndŵr
Kingsway
Cardiff
CF10 3AH
Wales
United Kingdom
Tel. (44) 29 20 82 89 94
Fax (44) 29 20 82 89 98

Altre informazioni: Notifiche distinte sono state inviate alla Commissione relative ad aiuti per investimenti, sostegno tecnico e competenze destinati a produttori di alimenti e bevande di cui all'allegato I (N440/02) nonché ad aiuti alla partecipazione di produttori di alimenti e bevande, di cui all'allegato I, a fiere ed esposizioni (N439/02)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2003/C 299/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT 3/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Tutto il territorio del Regno Unito

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Programma della fondazione del Carbon Trust: formazione

Base giuridica: Environmental Protection Act 1990 and Science and Technology Act 1965

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Per lo strumento di diffusione sul mercato è stata prevista una spesa complessiva di 1,5 milioni di GBP per il 2002-2003.

Il finanziamento nell'ambito dello strumento di diffusione sul mercato beneficerà dell'esenzione per categoria de minimis e dell'esenzione per categoria applicabile alle PMI. È previsto l'invio di informazioni parallele in relazione a quest'ultima. Il ricorso all'esenzione per categoria dipenderà dalla reazione all'invito a presentare proposte. Il finanziamento di cui sopra si riferisce al finanziamento totale concesso in virtù di tutte le esenzioni per categoria applicabili nell'ambito dello strumento di diffusione sul mercato.

L'aiuto erogato non supererà l'importo di 250 000 GBP per società

Intensità massima dell'aiuto: In base all'esenzione per categoria il regime fornirà unicamente aiuti destinati alla formazione generale per le PMI. Sarà concesso un finanziamento a concorrenza del 70 % del costo del progetto al di fuori delle zone assistite. È prevista un'ulteriore maggiorazione del 5 % nelle zone ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e del 10 % nelle zone ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Data di applicazione: 10 gennaio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 31 dicembre 2005

Obiettivo dell'aiuto: Il programma della fondazione finanzia la formazione generale in collaborazione con associazioni commerciali e istituti d'insegnamento superiore.

L'obiettivo del programma è di ridurre le emissioni di gas a effetto serra utilizzando tecnologie a bassa emissione di carbonio lungo la catena innovativa.

Il principale obiettivo dello strumento per la diffusione sul mercato consiste nell'esaminare la questione delle barriere diverse da quelle tecnologiche e finanziarie all'adozione di tecnologie nuove ed emergenti attraverso progetti di piccola portata

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Peter Shortt
Foundation Programme Director
The Carbon Trust
9th/10th Floor
3 Clements Inn
London WC2A 2AZ
United Kingdom

Altre informazioni: La gestione del regime da parte del Carbon Trust sarà sottoposta alla supervisione del ministero britannico dell'Ambiente, dell'Alimentazione e degli Affari rurali (DEFRA) e, se necessario, delle amministrazioni competenti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord

Numero dell'aiuto: XT 6/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Irlanda del Nord

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Formazione in materia di buone pratiche agricole in aree situate al di fuori delle regioni meno avvantaggiate

Base giuridica:

- Agriculture Act 1949
- Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act (Northern Ireland) 1970

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

- 2003/2004: 0,29 milioni di GBP
- 2004/2005: 0,25 milioni di GBP
- 2005/2006: 0,25 milioni di GBP

Totale: 0,79 milioni di GBP per la formazione di 3 000 partecipanti. Nessun beneficiario singolo riceverà più di 1 milione di EUR. L'aiuto medio per beneficiario ammonta a 263 GBP

Intensità massima dell'aiuto:

L'intensità effettiva di aiuto del programma è pari al 75 %, il che corrisponde all'intensità massima di aiuto autorizzabile del 75 % ripartita come segue:

- 70 % alla formazione generale per le piccole e medie imprese. Tutti i partecipanti alla formazione provengono da PMI conformi alla definizione di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 68/2001. La formazione è generale dato che fornisce qualifiche ai dipendenti di varie imprese, è trasferibile ai vari settori e migliora le possibilità di collocamento dei dipendenti. L'ammissibilità dei partecipanti sarà controllata all'atto dell'iscrizione al corso.
- 5 % di aiuto a finalità regionale. L'Irlanda del Nord è ammissibile ad aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato

Data di applicazione: 1° aprile 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 1° aprile 2003-31 marzo 2006

Obiettivo dell'aiuto:

- Fornire una «formazione generale» per aumentare le competenze e le attitudini in materia di gestione dell'ambiente atte a migliorare le possibilità di collocamento dei partecipanti e a facilitare l'ottenimento di qualifiche di livello più elevato.
- Aumentare le competenze relative alle questioni ambientali quali la biodiversità, la qualità dell'acqua (inclusa l'eutrofizzazione) e la protezione del patrimonio rurale dell'Irlanda del Nord.
- Incoraggiare e permettere ai partecipanti di adottare decisioni con cognizione di causa in merito al futuro delle loro imprese sulla base di informazioni oggettive.
- Il programma è destinato ad agricoltori, membri delle loro famiglie e lavoratori agricoli di piccole e medie aziende al di fuori delle regioni meno avvantaggiate e prevede il seguente numero di posti di formazione:
 - 2003/2004: 750
 - 2004/2005: 1 250
 - 2005/2006: 1 000

totale posti di formazione = 3 000

Settore (o settori) economico interessato: Agricoltura, incluse le attività forestali e altre attività rurali

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Dr John Speers, Director of Environmental, Food and Central Services, Agri-Food Development Service, Department of Agriculture and Rural Development, Room 547, Dundonald House, Upper Newtownards Rd, Belfast BT4 3SB Northern Ireland, United Kingdom

Stato membro: Germania

Regione: Brandeburgo

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Direttiva del Ministero del lavoro, degli affari sociali, della salute e della donna del Land Brandeburgo «Sviluppo delle competenze attraverso la qualificazione nelle PMI»

Base giuridica: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: L'importo è ripartito come segue nel periodo di applicazione della direttiva:

- 2003: max. 2,5 milioni di euro (di cui 1,75 milioni di euro dal FSE e 0,75 milioni di euro tramite le risorse del Land)
- 2004: max. 2,5 milioni di euro (di cui 1,75 milioni di euro dal FSE e 0,75 milioni di euro tramite le risorse del Land)

L'obiettivo è quello di attuare interventi di assistenza per circa 4 000 beneficiari.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, lettere a), c) ed e), del regolamento, le spese finanziate sono: i costi dei formatori, le spese di trasferta dei formatori, le altre spese correnti e i costi dei servizi di consulenza riguardanti l'intervento di formazione

Intensità massima dell'aiuto:

- fino a 3 000 euro per ciascun lavoratore per le misure di formazione generale (con una partecipazione di almeno il 20 %)
- fino a 4 600 euro per ciascuna impresa per l'analisi delle esigenze individuali di qualificazione (con una partecipazione di almeno il 20 %)
- fino a 30 000 euro per la gestione della rete nell'ambito dell'associazione interimprenditoriale per l'aggiornamento professionale

Sulla base dell'analisi delle esigenze individuali di qualificazione l'associazione per l'aggiornamento professionale individua i lavoratori con esigenze di qualificazione analoghe, elabora per essi un piano interimprenditoriale per l'aggiornamento professionale e organizza i necessari interventi di formazione.

Grazie alla natura interimprenditoriale dell'associazione per l'aggiornamento professionale, si assicura che gli interventi promossi nell'ambito dei singoli progetti corrispondano ad «azioni di formazione generale» ai sensi del regolamento.

Per i costi della consulenza relativa all'analisi delle esigenze di qualificazione necessaria per lo sviluppo dei singoli concreti interventi di qualificazione si applica l'articolo 4, paragrafo 7, lettera e) del regolamento.

Numero dell'aiuto: XT 12/03

Costi analoghi sorgono in sede di definizione dei piani interimpreditoriali per l'aggiornamento professionale e organizzazione della qualificazione attraverso l'associazione per l'aggiornamento professionale nel quadro della gestione della relativa rete.

Tali azioni di formazione generale vengono finanziate come segue dal FSE e attraverso le risorse del Land:

- con un'intensità massima dell'aiuto pari all'80 %, se i partecipanti lavorano in una PMI (principale caso di applicazione);
- con un'intensità massima dell'aiuto pari al 60 %, se i partecipanti lavorano in una grande impresa.

Le misure vengono attuate esclusivamente nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE

Data di applicazione: La direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 1° gennaio 2003-31 dicembre 2004

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo è quello di sviluppare in maniera integrata le competenze dei lavoratori delle PMI. A tal fine è necessario tener conto delle esigenze legate al rapido evolversi della domanda di interventi di qualificazione adeguati utilizzando, accanto ai tradizionali metodi di formazione, nuove tecniche didattiche e di apprendimento unite alla consulenza per l'individuazione delle esigenze di qualificazione. La cooperazione tra le imprese nell'ambito dell'associazione per l'aggiornamento professionale assume una crescente importanza per il costante sviluppo delle competenze.

Per il resto si rimanda alle disposizioni riguardanti l'intensità massima degli aiuti.

La direttiva è stata pubblicata su internet al seguente indirizzo: www.lasa-brandenburg.de

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori economici

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

LASA Brandenburg GmbH
Wetzlarer Straße 54
D-14482 Potsdam

Numero dell'aiuto: XT 15/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: West Midlands obiettivo 2

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Sviluppare le industrie creative a Coventry attraverso azioni di formazione 2002-2006

Base giuridica: Employment Act 1973, Sections 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

Totale: 290 461 GBP

— Anno 2002: 56 678 GBP

— Anno 2003: 57 937 GBP

— Anno 2004: 56 921 GBP

— Anno 2005: 58 598 GBP

— Anno 2006: 60 327 GBP

Intensità massima dell'aiuto:

— 70 % alle PMI per azioni di formazione generale

— 35 % alle PMI per azioni di formazione specifica

Le intensità di aiuto possono essere maggiorate del 5 % in regioni assistite 63 PMI. L'aiuto massimo per singola PMI sarà di 60 000 GBP per la durata del programma

Data di applicazione: 1° dicembre 2002

Durata del regime: 31 dicembre 2006 — 5 anni

Obiettivo dell'aiuto: Fornire un appoggio alla formazione a favore delle PMI esistenti o di nuova creazione nel settore delle industrie creative. La maggior parte delle PMI in questo settore sono micro imprese che non dispongono delle tecniche essenziali di gestione aziendale necessarie alla loro sopravvivenza. Mediante la concessione dell'aiuto in questione, i posti di lavoro nelle PMI esistenti saranno salvaguardati.

La formazione sarà prevalentemente di natura generale dato che riguarda qualifiche trasferibili da utilizzare nelle industrie creative e consentirà il conseguimento di qualifiche NVQ.

In alcuni casi, previa valutazione del fabbisogno, può essere richiesta una formazione specifica. In detti casi sarà applicata una intensità di aiuto inferiore.

Settore (o settori) economico interessato: Altri servizi (industrie creative). Fatti salvi i regolamenti e le direttive concernenti gli aiuti di Stato in determinati settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Roger Vaughan
Coventry City Council
Herbert Art Gallery and Museum
Jordan Well, Coventry
CV1 5QP
United Kingdom
Tel. 024 76 83 23 75

Altre informazioni:

Marion Doyen
Chief Executive
Arts+Media Training Consortium (Coventry) Ltd
57-61 Corporation Street
Coventry CV1 1GQ
United Kingdom
Tel. 024 76 23 17 02

Sostegno, in materia di controllo, fornito da: Coventry City Council Autorità locale

Numero dell'aiuto: XT 98/02

Stato membro: Italia

Regione: Piemonte

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati — Anno 2003

Base giuridica: Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 — 7313 del 7.10.2002

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 53 833 348 euro, di cui 26 655 123 euro relativi al bilancio 2002, in forma di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative.

Beneficiari: imprese committenti il corso di formazione (piccole, medie o grandi), singolarmente e preventivamente identificate ad approvazione dell'azione

Intensità massima dell'aiuto: in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 68/2001 le intensità percentuali massime d'aiuto sono quelle indicate all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, del regolamento citato. L'aiuto, quantificato nell'ipotesi di completa e regolare realizzazione del corso, è erogato sotto forma di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative, in relazione all'attività effettivamente svolta ed entro i limiti delle intensità massime indicate di seguito indicate:

GRANDI IMPRESE	Formazione specifica	Formazione generale
Zone non assistite	25 %	50 %
Zone assistite art. 87.3c)	30 %	55 %
PICCOLE/MEDIE IMPRESE	Formazione specifica	Formazione generale
Zone non assistite	35 %	70 %
Zone assistite articolo 87, paragrafo 3, lettera c)	40 %	75 %

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, come individuati all'articolo 2, lettera g) del reg. (CE) n. 68/2001

Data di applicazione: 31 gennaio 2003

Durata del regime: Fino al dicembre 2004

Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuti riguarda sia la formazione generale che la formazione specifica. In coerenza con quanto indicato dal reg. (CE) n. 68/2001, articolo 2, lettera e):

- per formazione generale, si intendono gli insegnamenti di carattere generale che, non essendo unicamente funzionali al ruolo occupato o da occupare all'interno dell'azienda beneficiaria, procurano al lavoratore una qualificazione ampiamente spendibile anche presso altre imprese, ovvero portano all'acquisizione di competenze trasversali trasferibili in altre realtà lavorative;
- per formazione specifica, si intendono invece gli insegnamenti teorico-pratici funzionali alla specifica mansione/ruolo svolti o da svolgere nell'impresa beneficiaria.

Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che:

- rientrano nella categoria «formazione generale» quegli interventi di formazione per i quali sia stata preventivamente prevista la certificazione finale pubblica della qualifica o patente di mestiere nonché le azioni di formazione organizzate in corsi pluriaziendali, che prevedano cioè la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori e/o titolari appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo;
- rientrano nella categoria «formazione specifica» quegli interventi di formazione rivolti a lavoratori e/o a titolari di una medesima impresa

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori. Tutti i servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: La Legge Regionale 26.4.2000 n. 44, recante le disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, determina al titolo IV la ripartizione delle funzioni in ambito formativo tra la Regione e le Province, attribuendo a queste ultime, oltre a quelle già trasferite ai sensi della precedente Legge Regionale 13.4.1995 n. 63, ulteriori funzioni connesse all'esercizio della formazione professionale, ed in particolare la gestione delle attività formative previste nelle Direttive annuali di cui all'articolo 18 della stessa Legge Regionale 63/95 – inclusa l'emana-zione dei bandi per la presentazione delle domande di finan-ziamento, la valutazione delle stesse e la concessione dei rela-tivi contributi –, da trasferire con gradualità a partire dal gen-naio del 2001; la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 mantiene tuttavia in capo alla Regione le attività formative relative all'ef-fettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse che impongono la gestione unitaria a livello regionale.

Pertanto in applicazione del suddetto quadro normativo, in relazione al tipo di attività prevista dalla Direttiva in oggetto, sono autorità che concedono l'aiuto la Regione stessa e le Amministrazioni provinciali del Piemonte:

— Regione Piemonte — Direzione regionale alla Formazione Professionale — Lavoro Settore Attività Formativa, via Ma-genta, 12, I-10128 Torino

- Provincia di Torino, via Maria Vittoria, 12, I-10100 Torino
- Provincia di Vercelli, via San Cristoforo, 7, I-13100 Vercelli
- Provincia di Novara, p.zza G. Matteotti, 1, I-28100 Novara
- Provincia di Cuneo, c.so Nizza, 21, I-12100 Cuneo
- Provincia di Asti, p.zza V. Alfieri, 33, I-14100 Asti
- Provincia di Alessandria, p.zza Libertà, 17, I-15100 Ales-sandria
- Provincia di Biella, via Quintino Sella, 12, I-13051 Biella
- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, via dell'Industria, 25, I-28924 Verbania

Altre informazioni: Il totale del contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sulla presente diret-tiva non potrà in ogni caso superare la somma di 1 milione di EUR, pari a 1 936 270 000 ITL

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2003/C 299/06)

Data di adozione della decisione: 14.11.2003

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 5/03

Titolo: Agri-environment Entry Level Scheme — Pilot (progetto «ELS»: progetto pilota di misure agroambientali)

Obiettivo: Il progetto pilota «Entry Level Scheme» si prefigge interventi di miglioramento a favore dell'ambiente e del paes-saggio rurale in una vasta regione. In particolare, i problemi ambientali che si intendono affrontare sono i seguenti:

- l'inquinamento diffuso, che può essere affrontato e preve-nuto efficacemente grazie all'attuazione di misure di ge-stione ambientale su una vasta porzione della regione da cui proviene l'inquinamento;
- la perdita di biodiversità: appare necessario un approccio globale per affrontare e prevenire la graduale scomparsa di specie disperse, come ad esempio gli uccelli che vivono in campagna, le lepri comuni, i pipistrelli e molti invertebrati comuni (ad esempio farfalle e api);

— la perdita di tipicità del paesaggio: appare necessario un approccio globale in grado di influenzare efficacemente l'evoluzione in atto in ampie zone di campagna, allo scopo di evitare la frammentazione dei paesaggi rurali tradizionali;

— i danni all'ambiente storico: appare necessario un approccio globale ai fini della protezione di aspetti qualificanti dell'ambiente storico, come i siti archeologici e le superfici prative che possono essere danneggiate dai lavori di aratura

Fondamento giuridico: Iniziativa a carattere non legislativo

Stanziamiento: Il bilancio previsto per il progetto pilota Entry Level Scheme ammonta a 2,2 milioni di GBP (3,42 milioni di euro) all'anno, ripartito in spese dirette (pagamenti agli agricoltori) per un importo di 1,6 milioni di GBP (2,49 milioni di euro) e in spese di gestione amministrativa pari a 0,6 milioni di GBP. La spesa effettiva dipenderà dal grado di partecipazione delle quattro zone pilota al progetto

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Gli accordi previsti del progetto pilota «Entry Level Scheme» avranno una durata di cinque anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 14.11.2003

Stato membro: Spagna (Navarra)

N. dell'aiuto: N 278/03

TITOLO: Aiuti alla promozione di misure agroambientali nella coltivazione di patate da semina

Obiettivo: Promuovere l'applicazione delle misure agroambientali nella coltivazione di patate da semina

Fondamento giuridico: Proyecto de orden por la que se fomenta la aplicación de medidas agroambientales en el cultivo de patata de siembra

Stanziamiento: 75 000 euro all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Varia

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 14.11.2003

Stato membro: Italia (Calabria)

N. dell'aiuto: N 317/03

TITOLO: Legge regionale n. 24 dell'8 luglio 2000, articolo 3, paragrafo 1, lettera a) «Aiuto per l'avviamento e l'ampliamento delle attività delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo e zootecnico»

Obiettivo: Il regime comprende due misure: un aiuto all'avviamento a favore di organizzazioni di produttori e un aiuto sotto forma di assistenza tecnica. L'obiettivo è quello di pro-

muovere l'organizzazione della produzione e la fornitura di servizi di consulenza agli agricoltori

Fondamento giuridico: Legge Regionale 8 luglio 2000 n. 24 (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare)

Stanziamiento: 500 000 euro per il 2004

Intensità o importo dell'aiuto: Aiuto all'avviamento a favore di organizzazioni di produttori: 100 % dei costi di avviamento, aiuto decrescente per un periodo di 5 anni. Assistenza tecnica: massimale di 100 000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni (50 % delle spese ammissibili per le PMI)

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 14.11.2003

Stato membro: Germania (Mecklenburgo-Pomerania anteriore)

N. dell'aiuto: N 793/02

TITOLO: Aiuto per lo smaltimento delle carcasse animali

Obiettivo: Indennizzare gli allevatori dei costi aggiuntivi di smaltimento derivanti dall'applicazione delle nuove norme comunitarie riguardanti il materiale specifico a rischio e le farine di carni ed ossa

Fondamento giuridico: Zuwendungsbescheid des Landes Mecklenburg-Vorpommern; Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2000 (GVOB. M-V S. 159), in Verbindung mit den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung

Stanziamiento: 1 890 000 euro

Intensità o importo dell'aiuto: Il 33,33 % del costo totale di smaltimento

Durata: 1 anno (dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2003/C 299/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XT 28/03

Stato membro: Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del nord

Regione: Scozia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Expansion of Young Large Goods Vehicle (LGV) Driver Scheme

Base giuridica: The Further and Higher Education (Scotland) Act 1992

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

2003/2004: GBP 1 mio

2004/2005: GBP 1 mio

2005/2006: GBP 1 mio

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto non supererà il 50 % nel caso di imprese di grandi dimensioni e il 70 % per le PMI. Verrà attribuito un 5 % supplementare alle imprese appartenenti ad aree assistite ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. c) del trattato UE

Data di applicazione: 1° aprile 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Fino al 31 marzo 2006

Obiettivo dell'aiuto: Il regime LGV per giovani autisti mira a ovviare alle evidenti carenze di mercato offrendo un programma strutturato di formazione e di sviluppo destinato a giovani di età inferiore a 21 anni che intraprendono una carriera nel trasporto su strada e nella distribuzione. Gli apprendisti seguiranno un programma strutturato di formazione che li condurrà al livello 2 dello Scottish Vocational Qualification

(SVQ) o del National Vocational Qualification (NVQ) e a patente di categoria «C» con la possibilità di continuare fino a conseguire una patente C+E.

I settori del trasporto su strada e della distribuzione attualmente incontrano gravi difficoltà ad assumere un numero sufficiente di autisti LGV, e soffrono dell'invecchiamento progressivo degli attivi nel settore. Il finanziamento dello «expansion of the Young LGV Driver Scheme» costituisce un esercizio di stimolo su 3 anni per aumentare il numero di giovani autisti assunti e formati nell'ambito del regime esistente. Un regime analogo esiste in Inghilterra.

La formazione impartita nel quadro di questo regime è di tipo generale in quanto fornisce qualifiche — SVQ e NVQ — che sono trasferibili ad altri datori di lavoro e incrementano in modo sostanziale le possibilità di impiego dei dipendenti. I dipendenti di diverse imprese possono avvalersi di questa formazione la quale, assieme alle qualifiche corrispondenti, è riconosciuta e certificata dai seguenti organismi Scottish Qualifications Authority, the Qualifications and Curriculum Authority, the UK Department for Education and Skills, the UK Department for Transport

Settore (o settori) economico interessato: Trasporto (Il regime è accessibile a tutte le imprese di trasporto su strada)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Scottish Executive Development Department

Contatto:

David Eaglesham
Scottish Executive Development Department
Freight and Inland Waterways Branch
Victoria Quay
Edinburgh EH6 6QQ
United Kingdom
E-mail: david.eaglesham@scotland.gsi.gov.uk
Tel. (44-131) 244 08 68
Fax (44-131) 244 08 71

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**[Caso COMP/M.3225 — Alcan/Pechiney (II)]**

(2003/C 299/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 29 settembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3225. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09
